

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1002**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FORESI, CHIARINI, CIBOTTO, ZANIBELLI, RAPELLI, ROSELLI, COLLEONI***Annunziata il 30 giugno 1954***Regime tributario degli enti cooperativi**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 45 della Costituzione stabilisce che la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e fa obbligo alla legge di promuovere e favorire l'incremento con i mezzi più idonei e di assicurarne con gli opportuni controlli il carattere e le finalità.

Con il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, fu istituita la revisione obbligatoria biennale, sicché la revisione esiste per tutte le cooperative in quanto anche quelle che non sono soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono sottoposte a particolare e costante controllo dell'autorità governativa. Così sono controllate: dal Ministero dell'industria e commercio le cooperative che hanno come oggetto l'esercizio delle assicurazioni; dal Ministero dell'agricoltura e foreste, i consorzi agrari e la Federazione da essi costituita; dal Ministero del tesoro, tutte le cooperative che esercitano il credito e raccolgono il pubblico risparmio.

Praticamente, perciò, nessuna categoria di cooperative sfugge al controllo dell'autorità governativa, controllo che assicura il carattere e le finalità delle singole imprese, e garantisce che sotto il manto della cooperazione non si nascondano attività ed iniziative di carattere speculativo e capitalistico.

In sostanza le finalità mutualistiche ed antispeculative, alle quali la Costituzione ha giustamente subordinato la concessione di particolari benefici alla cooperazione, possono in realtà considerarsi come assicurate, in quanto la cooperazione così detta spuria difficilmente potrà continuare a vivere nel nostro paese. Se ancora esistono di tali cooperative, esse saranno certamente eliminate una volta realizzato il programma di revisione previsto dalla legge.

Per attuare in pieno le disposizioni contenute nell'articolo 45 della Costituzione, è allo studio la riforma della legislazione sugli enti cooperativi, riforma che certamente accentuerà il carattere sociale della cooperazione e, comunque, svilupperà e potenzierà questo istituto di alto interesse sociale ed eviterà che iniziative aventi fini di speculazione privata possano camuffarsi sotto la forma cooperativistica.

Ma perché la cooperazione possa assolvere veramente la propria funzione sociale, funzione che direttamente ed indirettamente influisce sul benessere delle categorie più bisognose di assistenza e di tutela da parte dello Stato, è urgente e necessario che ad essa sia concesso realmente un particolare trattamento in materia tributaria.

È impressione generale che la cooperazione viva e prosperi unicamente in virtù di

agevolazioni tributarie o di altra natura. In realtà, però, le cooperative in genere non hanno altro beneficio che quello della esenzione dalle imposte di bollo e di registro sugli atti di costituzione, su quelli modificativi di essi e su quelli di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, poiché gli altri benefici sono subordinati a tali condizioni che soltanto le piccole cooperative, e nel periodo iniziale della loro attività, possono attualmente mettere in essere.

Una revisione, perciò, della legislazione tributaria, relativa alle cooperative, risponde a due necessità:

1°) a quella di concedere effettivamente ad esse quel particolare favore che ne incrementa lo sviluppo ed il potenziamento, così come vuole la Costituzione;

2°) all'altra che si semplifichi il sistema di accertamento dei tributi che le cooperative debbono, come qualunque altra impresa simile, corrispondere allo Stato.

È da tenere presente che la stragrande maggioranza delle cooperative è rappresentata da piccole imprese condotte ed amministrare da gente semplice, priva di particolari conoscenze tecniche ed amministrative, che dirige ed amministra la cooperativa a sistema familiare, senza la possibilità di una stretta e rigorosa osservanza di tutte le disposizioni che la legge ha stabilito a tutela soprattutto del pubblico e dell'interesse sociale, diversamente di quanto avviene o è presumibile che avvenga per le ordinarie società e per gli ordinari imprenditori.

Non si può chiedere, né sarebbe opportuno fosse disposto, che le cooperative siano amministrate senza l'osservanza di quelle forme e di quei sistemi che sono una garanzia e per i soci e per i terzi, ma in materia tributaria si rende quanto mai necessario semplificare tutte quelle formalità che le leggi tributarie in genere prescrivono nel presupposto di una evasione nella considerazione che questa difficilmente può essere commessa dagli enti cooperativi, sia per la vigilanza governativa alla quale essi sono sottoposti, sia perché gli amministratori, che generalmente prestano la loro attività o gratuitamente o con compensi modestissimi, non hanno nessun interesse ad assumersi la responsabilità che per essi deriverebbero dalla inosservanza delle leggi fiscali.

La presente proposta:

a) intende realizzare tali risultati tutelando, peraltro, l'Erario in quanto rende facili e sicuri gli accertamenti dei tributi dovuti dalle cooperative;

b) raccoglie in un unico testo le più importanti disposizioni legislative che in materia tributaria riguardano specificatamente gli enti cooperativi.

Allo scopo di mettere in evidenza le innovazioni apportate alla vigente legislazione tributaria, si ritiene utile ricordare, per ogni singolo articolo, le disposizioni da cui essa trae origine.

#### TITOLO I.

##### TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE.

*Art. 1.* — Ribadisce disposizioni vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative (articolo 114 e seguenti della tabella allegata A del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1953, n. 112).

Unica innovazione: l'esenzione dalla tassa delle licenze di esercizio, esenzione che viene, però, subordinata alla condizione che gli spacci siano direttamente gestiti dalle cooperative.

#### TITOLO II.

##### IMPOSTE DI BOLLO.

*Art. 2.* — Riconferma in gran parte esenzioni già concesse dalle vigenti disposizioni, poiché nella tabella allegata B sono indicati atti e scritti ora esenti da bollo (articoli 42 a 47 della tabella allegata B alla legge del bollo (decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492; nota Ministero delle finanze, Direzione generale tasse n. 149336 del 3 agosto 1939; articolo 75 del decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 484, e circolare Ministero delle finanze, Direzione generale tasse n. 102880 del 19 giugno 1948).

L'esenzione dei documenti ed atti relativi a movimenti di merci, somme, ecc., scambiate tra sede centrale e spacci, filiali e dipendenze è ora disposta dalla nuova legge sulle imposte di bollo (articolo 9, tariffa allegata A, note lettera d). Si è perciò aggiunta solo l'esenzione per i piani di riparto delle somme occorrenti per soddisfare i debiti sociali, trattandosi di atti messi in essere a tutela di terzi.

*Art. 3.* — Riproduce sostanzialmente gli articoli 45 a 47 della tabella allegata B alla legge del bollo. L'unica innovazione è che l'esenzione è stata stabilita senza limitazioni di tempo per i motivi che saranno esposti illustrando l'articolo 5.

## TITOLO III.

## IMPOSTA DI REGISTRO.

*Art. 4.* — Nella tabella allegato *C* prevista da questo articolo sono elencati atti e scritti nella quasi totalità già esenti da imposta di registro oppure soggetti a imposta ridottissima (articoli 6, 9, 17, 39 e 40, tabella allegato *C* legge del registro; articolo 36 tabella allegato *B* detta legge; articolo 29 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; articolo 31 del testo unico delle disposizioni sulle Casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1706; articolo 6 regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 473, ed articolo 9 della legge 15 aprile 1886, n. 3818).

Si è aggiunta l'esenzione per gli atti di fusione in quanto essi sono da equipararsi a quelli di costituzione; sulle concessioni ed aperture di credito per cui sono state stabilite maggiori agevolazioni di quelle previste dal citato articolo 36 della tabella allegato *B* alla legge del registro per le ordinarie imprese capitalistiche (legge 4 aprile 1953, n. 261), nonché sui sequestri di beni dei soci, perché essi sono disposti a favore dei terzi, creditori della società.

*Art. 5.* — Questo articolo riproduce sostanzialmente gli articoli 65 e 66 della legge del registro e tutte le altre disposizioni inserite nelle varie leggi tributarie che concedono particolari agevolazioni tributarie alle cooperative rette coi principi della mutualità agli effetti fiscali.

Rispetto alle attuali disposizioni, l'articolo 5 contiene le seguenti lievi innovazioni:

*a)* eleva la misura massima dei dividendi dell'1 per cento in armonia con la notevole elevazione dei tassi di sconto da parte degli Istituti di credito in genere compresi quelli di pubblico interesse. Del resto anche nella legge sui Consorzi agrari è consentita la corresponsione di dividendi in misura superiore all'1 per cento rispetto al tasso legale;

*b)* si è eliminato il termine del decennio per il godimento del beneficio, non essendoci alcun motivo al loro mantenimento, non essendo più possibile che l'incremento patrimoniale determinato dai benefici tributari, abbia destinazione diversa da quella disposta dalla legge;

*c)* si è stabilito che il patrimonio netto risultante dalla liquidazione, previo rimborso del capitale sociale, venga destinato a fini di cooperazione, assistenza e mutualità, da sta-

bilirsi dall'assemblea e da approvarsi, a norma delle disposizioni legislative ora vigenti;

*d)* per consentire un rafforzamento degli enti cooperativi, si è ritenuto utile elevare il capitale minimo delle cooperative per il godimento dei benefici tributari da lire 3 milioni a lire 5 milioni, ed a 25 milioni quello delle cooperative per case popolari ed economiche e agricole;

*Art. 6.* — Estende ai Consorzi di cooperative le agevolazioni previste nell'articolo precedente, elevando anche per questi il capitale sociale a lire 25 milioni. Ed in correlazione con questo aumento la quota di partecipazione delle cooperative è stata portata da lire 500.000 ad un milione.

*Art. 7.* — Riproduce in parte gli articoli 65, 4° comma, della legge del registro, 12 del decreto legislativo luogotenenziale 4 aprile 1945, n. 141, e 3 e 14 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, con la seguente variante che nel caso in cui il socio abbia fruito precedentemente di altre assegnazioni di beni immobili della stessa natura con la registrazione dell'imposta fissa, l'obbligo del pagamento dell'imposta ordinaria è limitato alle somme che eccedono i 7 milioni.

## TITOLO IV.

## IMPOSTA DI NEGOZIAZIONE.

*Questo Titolo dovrà essere soppresso una volta approvata la legge che istituisce la nuova imposta sulle società. Agli art. 8 ed 11 si dovranno sostituire le disposizioni che in detta legge riguardano le cooperative.*

*Art. 8.* — Riproduce con lievi modificazioni la disposizione contenuta nel 3° comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, nonché nell'articolo 9 dell'allegato *C* della stessa legge.

*Art. 9.* — Stabilite nell'articolo 8 le condizioni alle quali quote ed azioni delle società cooperative sono esenti dall'imposta di negoziazione, questo articolo dà una portata generale alle disposizioni di cui all'articolo 2 della tabella allegato *B* al decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173.

*Art. 10.* — Codifica sostanzialmente una giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione la quale ha stabilito che le quote che i soci di cooperative per case popolari ed economiche versano in conto del prezzo della casa assegnata, costituiscono parziale estinzione del debito che i soci stessi hanno

verso la società con la conseguenza che non possono sotto nessun aspetto considerarsi titoli di credito suscettibili di negoziazione.

*Art. 11.* — Estendendone la portata, riproduce l'articolo 8 della tabella allegata *B* al decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173.

#### TITOLO V.

##### IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA.

*Premessa.* — Una revisione generale dell'attuale legge che regola l'imposta sull'entrata per quanto attiene alle società cooperative, costituisce l'adempimento, da parte dello Stato, dell'impegno che esso si è assunto con l'articolo 45 della Costituzione.

*Art. 12.* — Questo articolo elenca gli atti esenti dall'imposta sull'entrata, riproducendo le seguenti disposizioni contenute nella legge organica 19 giugno 1940, n. 762, o in soluzioni ministeriali: articolo 1, lettere *a*) e *c*) della legge organica; istruzioni ministeriali, paragrafo II, n. 2; risoluzioni ministeriali n. 70900 del 6 aprile 1948, n. 60496 del 5 agosto 1950, n. 70617 del 12 maggio 1948.

Si è estesa l'esenzione ai ristorni fatti dalle cooperative in genere di consumo ed alle somme incassate da cooperative di lavoro e distribuite ai soci ed agli ausiliari data la funzione intermedia di questi organismi.

*Art. 13.* — La disposizione contenuta in questo articolo codifica sostanzialmente la risoluzione del Ministero delle finanze n. 60496 del 5 agosto 1941.

È ovvio che la natura del canone e conseguentemente delle quote di esso corrisposte dai soci non influisce sul carattere dell'atto economico, con la conseguenza che l'esenzione non viene meno anche se i soci versino alla propria cooperativa parte dei canoni dovuti dal concedente l'affitto in denaro o in natura.

*Art. 14.* — Questo articolo riconferma quanto ebbe a dichiarare il Ministero delle finanze nelle Istruzioni per l'applicazione della legge organica nel § I, n. 2.

*Art. 15.* — Il Ministero delle finanze ha già riconosciuto (Istruzioni ministeriali, paragrafo I, n. 2) che le vendite dei prodotti agricoli comprensivi il fieno, le erbe, ecc., effettuate dal produttore direttamente a privati sul luogo di produzione, non danno luogo ad entrata imponibile.

È logico estendere l'esenzione ai prodotti agricoli ottenuti a seguito di lavorazioni se

questi rientrano nel normale circolo produttivo agrario a sensi dell'articolo 1235, 2° comma, del Codice civile, nonché quando le vendite avvenga in appositi spacci o negozi di vendita diretta al pubblico.

*Art. 16.* — Le mense e gli spacci aziendali e di fabbrica sono stati sempre assoggettati al particolare regime dei canoni fissi stabiliti con successivi decreti del Ministro delle finanze.

Se si tiene presente che gli scopi che la istituzione di spacci e di mense aziendali o di fabbrica si propone di realizzare sono più agevolmente conseguibili con la costituzione di cooperative fra gli interessati, si rende necessario stabilire espressamente che il sistema dei canoni fissi deve essere adottato anche nell'ipotesi in cui spacci e mense vengano gestiti da cooperative costituite fra gli stessi dipendenti, prescrivendo, però, espressamente che l'attività di essi deve essere limitata nell'ambito dei soci e dei componenti delle rispettive famiglie.

*Art. 17.* — Riproduce nella sostanza l'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, con qualche opportuna precisazione che elimina i dubbi che il Ministero delle finanze ha chiarito, solo in parte, con la circolare n. 60344 del 14 aprile 1949, che contiene le norme di attuazione della legge 7 gennaio 1949, n. 1.

Si è in modo particolare ritenuto necessario stabilire espressamente l'esenzione dall'imposta entrata sulle spese non solo di lavorazione ma anche di gestione e di organizzazione degli enti, in armonia del resto alle norme legislative vigenti.

*Art. 18.* — Da qualche tempo vanno sorgendo cooperative costituite fra gli artigiani aventi come scopo la vendita collettiva degli oggetti consegnati dai soci diretti produttori. Le vendite in sostanza vengono effettuate dalla cooperativa per conto dei conferitori e, conseguentemente, l'esenzione dall'imposta sull'entrata per tali conferimenti non è una novità, in quanto rientra negli atti economici che fanno capo al negozio giuridico di commissione.

A tutela della Finanza con l'ultimo comma dell'articolo, si è fatto obbligo alle cooperative di istituire il registro di carico e scarico senza, però, assoggettarlo alle formalità prescritte dall'articolo 23 del regolamento.

*Art. 19.* — Ad evitare dubbi, l'articolo 19 estende alle cooperative di pescatori le disposizioni di cui all'articolo precedente: i pescatori peraltro, come è stato riconosciuto dallo stesso Ministero delle finanze, sono da equipararsi agli artigiani, tant'è che essi anche

allo stato attuale della legislazione sono stati assoggettati all'imposta mobiliare non di categoria *B* ma di categoria *C-1*.

*Art. 20.* — Questo articolo realizza una promessa già fatta da tempo dal Ministero delle finanze. Ora che è stata istituita ed è in funzione la revisione obbligatoria biennale su tutte le cooperative, compresevi quelle di consumo, è escluso che queste possano camuffare imprese capitalistiche.

*Art. 21.* — Questo articolo riproduce nella sostanza l'articolo 9 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, con le precisazioni ed i chiarimenti contenuti nella citata circolare del Ministero delle finanze n. 60344 del 14 aprile 1949.

*Art. 22.* — Il Ministero delle finanze ha già riconosciuto (risoluzione n. 68875 del 9 gennaio 1947, riconfermata dalla risoluzione n. 61074 del 2 maggio 1949) che quando le Camere del lavoro provvedono a distribuzioni di merci ai lavoratori ad esse iscritti, l'imposta sull'entrata è applicata soltanto sugli atti di acquisto, mentre rimangono esenti da tale tributo gli atti economici relativi alle distribuzioni.

L'articolo elimina sostanzialmente le formalità disposte dall'articolo 23 del regolamento, ma l'Amministrazione finanziaria è in grado di controllare in ogni momento che l'attività occasionale esercitata da detti organismi è scevra da ogni speculazione ed ha carattere squisitamente commissionario.

## TITOLO VI

### IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE E SUI REDDITI AGRARI.

*Premessa.* — Il reddito delle cooperative legalmente costituite in linea di principio dovrebbe essere accertato, giusta l'articolo 25 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, integrato dalle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1936, n. 1231, in base al bilancio.

Sta di fatto che gli uffici tributari, anche dopo l'entrata in vigore della legge 11 gennaio 1951, n. 25, procedono agli accertamenti dei redditi delle cooperative specialmente di consumo e di lavoro ricorrendo al metodo induttivo e precisamente mediante l'applicazione di coefficienti di pretesi utili netti, coefficienti che talvolta raggiungono o superano l'otto per cento dell'ammontare rispettivamente delle vendite e dei lavori.

Per ovviare a tale inconveniente e soprattutto per adeguare l'imposta mobiliare dovuta

dalle cooperative ai presumibili redditi dalle medesime realizzati, si ritiene indispensabile modificare tutto il sistema di tassazione, stabilendo che il reddito venga determinato non in base al bilancio, poichè questo non di rado si chiude in passivo e tuttavia gli uffici tributari accertano insussistenti redditi tassabili, per il principio che il bilancio economico non corrisponde al bilancio fiscale, ma in base ad elementi sicuri, facilmente controllabili, ed in modo che le cooperative possano tener conto delle imposte nella determinazione del costo delle merci e dei servizi.

In conseguenza le cooperative saranno tenute alla presentazione non del bilancio ma soltanto di una situazione dalla quale risulti l'entità economica sulla quale debbono essere applicati i coefficienti ai fini del calcolo del reddito tassabile. È ovvio che gli uffici tributari conservano la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni, così come rimane ferma tutta la procedura relativa all'accertamento del reddito nel caso in cui le denunce presentate dagli enti cooperativi non fossero ritenute corrispondenti alla effettiva attività svolta, e gli enti non credessero di accettare gli eventuali maggiori accertamenti notificati dagli uffici tributari.

*Art. 23.* — Pur essendo insito nella natura di queste cooperative un avvicinamento, se non addirittura una perfetta aderenza tra i prezzi di costo e quelli di distribuzione o di rivendita, si presume che un certo residuo attivo se non altro per ragioni prudenziali debba verificarsi alla chiusura di ciascun esercizio sociale. E in considerazione appunto di tale presunzione viene stabilito che il reddito imponibile delle cooperative di consumo in genere deve essere determinato mediante l'applicazione del coefficiente di una lira per ogni cento lire di merci o cose vendute o distribuite, assoggettando il reddito così determinato alla ordinaria imposta di categoria *B*.

*Art. 24.* — Le cooperative di lavoro hanno, è vero, una personalità giuridica distinta da quella dei soci, ma esse devono essere effettivamente considerate come il mezzo di cui i lavoratori si servono per assumere ed eseguire, in forma associata determinati lavori.

Titolari perciò dell'attività sociale sono, quanto meno dal punto di vista economico, i singoli soci.

Le retribuzioni, perciò, anche se la cooperativa nel corso dei lavori corrisponde compensi che potrebbero apparire come reddito di carattere fisso, in realtà hanno tutto il carattere della variabilità e della incertezza.

Per tali considerazioni e soprattutto per mettere meglio in evidenza che, attraverso l'organizzazione cooperativa, i lavoratori assumono la veste di imprenditori, si è stabilito che il reddito realizzato dalle cooperative di lavoro deve essere assoggettato ad imposta di ricchezza mobile di categorie C-1.

Amnesso che il reddito conseguito dai soci delle cooperative di lavoro è di categoria C-1, risponde ad equità ed a giustizia tributaria dedurre per ciascun lavoratore una quota che rappresenta il minimo del reddito di categoria C-1 non soggetto all'imposta. E si ritiene che si possa equamente mantenere la deduzione di lire 240.000 per ogni socio che, tramite la cooperativa, ha effettivamente prestato la sua opera con carattere di continuità, nel corso dell'intero esercizio sociale.

*Art. 25.* — Questo articolo codifica sostanzialmente disposizioni già emanate dal Ministero delle finanze in materia di assoggettamento delle affittanze collettive assunte da cooperative all'imposta mobiliare, disposizioni contenute nella circolare n. 310 del 14 gennaio 1943 ed in successive circolari.

*Art. 26.* — Anche questo articolo codifica una risoluzione già adottata dal Ministero delle finanze, il quale ha riconosciuto:

a) che l'imposta è di categoria C-1 e deve essere accertata nei confronti dei singoli pescatori sempreché il reddito superi il minimo tassabile, e comunque con la deduzione di tale minimo.

b) che non viene meno il carattere artigianale dell'attività dei pescatori anche quando la cooperativa adoperi moto-pescherecci purché nel complesso questi non abbiano una forza motrice superiore a 30 HP.

*Art. 27.* — L'articolo riproduce sostanzialmente la disposizione di cui all'articolo 157 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

*Art. 28.* — L'attività delle cooperative agricole per la costituzione della piccola proprietà familiare è dal punto di vista sociale analoga a quella delle cooperative per case popolari ed economiche.

È naturale ed ovvio, perciò, che per tali cooperative valgano le stesse norme stabilite per le cooperative edilizie per quanto attiene all'assoggettamento di esse all'imposta di ricchezza mobile.

*Art. 29.* — Le cooperative per le vendite collettive dei prodotti agricoli conferiti dai soci diretti produttori dovrebbero essere esenti da qualsiasi tributo, così come, per il

fatto obiettivo della vendita dei propri prodotti agricoli, non è soggetto ad imposta mobiliare il diretto produttore, in quanto egli corrisponde all'Erario l'imposta sui redditi agrari in base agli estimi catastali.

Tuttavia, in considerazione del fatto che tali cooperative svolgono una attività integratrice di quella propria del produttore, quale ad esempio quella della conservazione della frutta in frigoriferi o del trattamento della paraffinazione, nel secondo comma è previsto l'obbligo di corrispondere l'imposta commisurata al reddito presunto calcolato mediante l'applicazione di un limitato coefficiente sulle somme distribuite ai soci a titolo di corrispettivo dei prodotti conferiti.

*Art. 30.* — Esso riproduce sostanzialmente l'articolo 29 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, che pur essendo rimasto in vigore anche a seguito dell'emanazione della legge 29 giugno 1939, n. 976, come è stato ripetutamente riconosciuto dalla Suprema Corte di cassazione che, però, ha ritenuto debba considerarsi di categoria B il reddito di cui non si sia tenuto conto nella determinazione degli estimi censuari, ciò che ha portato all'assoggettamento di un reddito obiettivamente ed a termini dell'articolo 2135 del Codice civile squisitamente agrario all'imposta di ricchezza mobile di categoria B.

*Art. 31.* — Per quanto il caso sia poco frequente, vi sono cooperative che, invece di vendere, manipolare e trasformare i prodotti agricoli dei soci per conto dei medesimi, li acquistano per lavorarli, venderli e trasformarli per proprio conto. Questa attività esula dal campo della cooperazione vera e propria e, conseguentemente, è ovvio che per essa non possano trovare applicazione le disposizioni contenute negli articoli 29 e 30 con la conseguenza che limitatamente a tale attività le cooperative debbono essere trattate alla stessa stregua di un qualsiasi ordinario imprenditore.

Avviene, però, talvolta, soprattutto per le cantine sociali, che le cooperative, pur avendo come scopo la vendita, manipolazione e trasformazione dei soli prodotti conferiti dai soci, siano obbligate ad acquistare altri prodotti agricoli, ad esempio uve, mosti, vini, allo scopo di assicurare il tipo costante dei prodotti secondo i principi della tecnica agraria. È ovvio che in questo caso non venga meno il carattere di produttore agricolo in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 83 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138.

Quando le suddette cooperative svolgono anche attività di produzione o acquisto di merci, macchine e cose in genere per effettuare la distribuzione o la rivendita ai soci, il reddito relativo a tale attività è determinato e soggetto all'imposta come per le cooperative di consumo.

*Art. 32.* — Le cooperative, allo scopo di provvedere agli acquisti collettivi delle merci e delle cose in genere che formano oggetto della loro attività, si organizzano in consorzi a carattere nazionale, regionale e provinciale i quali si limitano a maggiorare i prezzi di acquisto di una quota appena sufficiente alle loro necessità funzionali.

Nei confronti, perciò, di questi consorzi, siano di primo o di secondo grado, il reddito è normalmente di poca entità, sicché può considerarsi corrispondente all'effettivo reddito netto di tali enti, quello determinato in misura di centesimi 50 per ogni lire 100 di merci o cose vendute o distribuite agli enti consorziati.

*Art. 33.* — La disposizione non è nuova, perché l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per le società di mutuo soccorso discende dal combinato disposto degli articoli 9 della legge 15 aprile 1886, n. 3318, ed 8 del testo unico 24 agosto 1887, n. 4021.

*Art. 34.* — L'articolo 7 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, stabilisce l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per tutte le somme che le mutue agrarie mandano annualmente alla riserva, disponendo che tale esenzione viene a cessare per le somme che, passate a riserva, venissero in qualunque tempo ed a qualsiasi titolo distribuite ai soci ad aumento del capitale.

L'articolo 34 riproduce sostanzialmente tale disposizione precisando quali sono le somme esenti da ricchezza mobile ed estendendo l'esenzione alle somme erogate a scopo di assistenza, di previdenza, di mutualità anche a favore di persone od enti non associati.

*Art. 35.* — Poiché esistono numerose cooperative ad attività multipla, l'articolo precisa che per queste cooperative il reddito sarà determinato in rapporto a ciascuna attività ed è soggetto alla rispettiva imposta prevista negli articoli precedenti.

*Art. 36.* — Questa disposizione riproduce nel 1° comma l'agevolazione concessa agli istituti di credito agrario in generale.

Il 2° comma, invece, riproduce sostanzialmente l'articolo 157 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica.

*Art. 37.* — Per rendere possibile una eventuale revisione dei coefficienti stabiliti per la

determinazione del reddito soggetto all'imposta, l'articolo stabilisce che tali coefficienti possono essere modificati mediante concordato tra l'Amministrazione finanziaria e le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute. In tal modo si accentua la funzione di collaborazione delle suddette associazioni nazionali con le Amministrazioni statali.

## TITOLO VII.

### IMPOSTE IPOTECARIE.

*Art. 38.* — La norma non è nuova ed è una conseguenza della esenzione dalle imposte di bollo e di registro, stabilite dalle vigenti disposizioni sugli atti di conferimento non soltanto di somme ma anche di beni mobili ed immobili in cooperative, a titolo di capitale.

Il 2° comma risponde al carattere degli atti di fusione. Questi, invero, hanno, dal punto di vista giuridico, la stessa portata degli atti costitutivi e conseguentemente sarebbe in contrasto con le norme legislative che esentano dalle imposte di bollo e di registro gli atti costitutivi, assoggettare gli atti di fusione e di trasformazione ad imposte ipotecarie. Questa esenzione è in stretta correlazione, peraltro, con quella stabilita per l'imposta di registro.

*Art. 39.* — L'articolo riproduce sostanzialmente disposizioni già contenute nella vigente legge sulle imposte ipotecarie.

Si tratta peraltro di provvedimento emesso dal tribunale a tutela dei terzi e sarebbe iniquo far sopportare ai soci le spese relative al sequestro e al dissequestro.

*Art. 40.* — L'agevolazione prevista in questo articolo riguarda le cooperative le quali, secondo la legislazione vigente, sono rette coi principi della mutualità agli effetti tributari.

Poiché il patrimonio netto risultante dalla liquidazione, dedotto il rimborso del capitale versato dai soci, deve essere destinato a scopi che interessano la collettività, è pienamente giustificata la riduzione dell'imposta ipotecaria ordinaria per gli atti previsti nell'articolo.

## TITOLO VIII.

### FINANZA LOCALE.

*Art. 41.* — Questo articolo riproduce disposizioni già contenute nell'articolo 30, n. 2, del testo unico per la finanza locale, approvato

con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1165, nonché nel regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138.

*Art. 42.* — Riproduce sostanzialmente risoluzioni già emesse dal Ministero delle finanze, Direzione generale per la finanza locale. Si è soltanto aggiunto che l'esenzione non viene meno quando i prodotti caseari ritirati dai soci vengono dai medesimi consumati in comuni contermini a quello in cui ha sede la latteria, perché non di rado a questa affluisce il latte di soci residenti in altri comuni. Abusi non sono possibili essendo obbligatorie in questi casi le bollette di accompagnamento, quando siano superati i limiti stabiliti dall'articolo 13 della legge 2 giugno 1952, n. 703.

*Art. 43.* — Anche questo articolo non costituisce una innovazione, ma riproduce l'articolo 30, n. 6, del testo unico per la finanza locale, precisando quali edifici debbono considerarsi colonici e quali opere rientrano fra quelle di miglioramento agrario, in base alla disposizione dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165.

*Art. 44.* — La disposizione contenuta in questo articolo risponde al carattere sociale dell'attività svolta dalle cooperative in genere e costituisce una pratica applicazione del principio sancito nell'articolo 45 della Costituzione.

#### TITOLO IX.

##### DISPOSIZIONI GENERALI.

*Art. 45.* — Questo articolo riassume tutte le disposizioni contenute nelle vigenti leggi che comminano la esclusione e la decadenza dai benefici tributari per le cooperative per le quali ricorrono particolari condizioni che fanno presumere che esse non operino secondo i principi della cooperazione.

*Art. 46.* — Anche questo articolo non è una novità perché riproduce sostanzialmente le disposizioni contenute nell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dalla legge 2 aprile 1951, n. 302.

*Art. 47.* — Con questo articolo si garantisce la Finanza dello Stato per il pagamento delle tasse e delle imposte dovute dalle cooperative che siano state escluse o siano state dichiarate decadute dal godimento dei benefici tributari.

*Art. 48.* — Contiene una norma generale per la quale alle cooperative si applicano le disposizioni contenute nelle leggi tributarie che non contrastino con quelle della presente legge anche se siano più favorevoli.

*Art. 49.* — L'ultimo articolo regola l'entrata in vigore della legge.

\* \* \*

Onorevoli colleghi! La proposta di legge assolve l'impegno assunto dalla Repubblica di sviluppare e potenziare la cooperazione.

Essa era già stata presentata alla Camera ed annunciata nella tornata dell'11 gennaio 1951. A causa dello scioglimento delle due Camere, abbiamo ritenuto improrogabile ripresentarla, perché essa è suggerita dalla necessità non soltanto di rivedere la vigente legislazione tributaria riguardante la cooperazione per adeguarla alle preminenti funzioni sociali di essa, ma anche per raccogliere in un testo organico tutte le disposizioni legislative in materia sparse in numerosissime leggi, chiarendone la portata in relazione anche alle precisazioni contenute in moltissime circolari e risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria.

Confidiamo perciò che la proposta di legge riporterà la vostra approvazione.



## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I.

#### TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

##### ART. 1.

*Atti esenti dalla tassa.*

Sono esenti in modo assoluto dalle tasse di concessione governativa gli atti indicati nella tabella allegato A.

### TITOLO II.

#### IMPOSTE DI BOLLO

##### ART. 2.

*Atti e documenti esenti da bollo in modo assoluto.*

Sono esenti dalle imposte di bollo in modo assoluto gli atti e documenti degli enti cooperativi in generale, delle società di mutuo soccorso, delle associazioni di mutua assicurazione e delle Federazioni dalle medesime costituite, qualunque ne sia il capitale versato ed il tempo trascorso dalla costituzione, indicati nella tabella allegato B.

##### ART. 3.

*Atti e documenti esenti in quanto gli enti cooperativi si trovino in determinate condizioni.*  
(Articoli 50 a 55, tabella B, legge del bollo).

Sono esenti dalle imposte di bollo in modo assoluto gli atti e scritti relativi alle operazioni delle società cooperative, dei consorzi da esse costituiti, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e delle loro Federazioni e delle Associazioni di cooperative aventi per oggetto l'assicurazione contro i rischi di qualsiasi natura, le quali si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 5.

L'esenzione riguarda tutti gli atti e gli scritti di ogni genere, compresi i titoli azionari, i documenti attestanti le quote sottoscritte, i titoli azionari, le obbligazioni, i libri sociali, le ricevute e quietanze rilasciate dagli enti.

Sono esclusi dall'esenzione soltanto gli assegni bancari, le cambiali, i buoni fruttiferi.

TITOLO III.

IMPOSTA DI REGISTRO

ART. 4

*Atti e scritti degli enti cooperativi e mutualistici in generale da registrarsi gratuitamente.*

Sono registrati gratuitamente, senza che possa mai farsi luogo a ripetizione di imposta, gli atti e scritti degli enti cooperativi, delle società di mutuo soccorso, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e delle Federazioni dalle medesime costituite, qualunque sia il capitale versato ed il tempo trascorso dalla costituzione, indicati nella tabella allegato C.

Per la gratuita registrazione non sono dovute nè tassa di archivio nè imposta ipotecaria.

ART. 5.

*Atti relativi alle operazioni delle società cooperative soggetti a imposta fissa minima di registro (Articoli 65 e 66, legge registro e successive modificazioni).*

Sono soggetti a registrazione col pagamento della imposta fissa minima di registro gli atti relativi alle operazioni delle società cooperative legalmente costituite, compresevi le Banche popolari cooperative, purché risulti il simultaneo concorso delle seguenti condizioni:

1°) che sia stabilito nell'atto costitutivo:

a) che le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società;

b) che in caso di distribuzione di dividendi, la misura di questi non deve superare la ragione degli interessi legali — maggiorata dell'1 per cento — ragguagliata all'ammontare delle somme versate dai soci a titolo di capitale sociale, di soprapprezzo delle quote o azioni sottoscritte ed eventualmente di quote di cointeressenza al patrimonio sociale;

c) che ai soci uscenti ed agli eredi del socio defunto non può essere rimborsata una quota superiore all'ammontare indicato nella lettera precedente.

d) che in caso di scioglimento, il patrimonio netto risultante dalla liquidazione, dedotto il rimborso ai soci dell'ammontare suddetto, rivalutato per conguaglio monetario, sia destinato a fini di cooperazione, di assistenza e di mutualità da stabilirsi dal-

l'assemblea e da approvarsi a norma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302:

2°) che il capitale versato non superi lire cinque milioni nelle cooperative in generale e lire venticinque milioni in quelle per case popolari ed economiche, agricole per la costituzione della piccola proprietà familiare e per la lottizzazione in genere di fondi rustici, nonchè aventi per oggetto la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

## ART. 6.

*Atti relativi alle operazioni dei consorzi  
di cooperative di produzione e lavoro.*

(Articoli 35, tabella B. legge registro modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, e da ultimo dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33).

Sono soggetti alla registrazione con la imposta fissa minima di registro gli atti relativi alle operazioni dei consorzi di cooperative di produzione a lavoro ammessi a pubblici appalti le quali siano in possesso dei requisiti indicati al n. 1 dell'articolo precedente, anche se le cooperative consorziale abbiano singolarmente perduto il diritto al godimento dei benefici tributari per avere superato il limite del capitale, purchè il capitale versato complessivo del consorzio non sia superiore a lire venticinque milioni e ogni singola cooperativa non vi concorra con una somma superiore a lire un milione.

Le disposizioni del comma precedente si applicano ai Consorzi in genere per i quali concorrono le seguenti condizioni:

- a) siano forniti di personalità giuridica;
- b) siano formati da enti cooperativi anche non costituiti legalmente, nonchè da enti che non abbiano scopi speculativi;
- c) si propongano la fornitura di beni e di servizi agli enti consorziati.

## ART. 7.

*Atti di assegnazione ai soci di case  
o di fondi rustici.*

(Articolo 65, 4° comma, legge registro; articolo 12 decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141; articoli 3 e 14, legge 15 febbraio 1949, n. 33).

Il privilegio della registrazione con la imposta fissa è limitato per le cooperative agricole ed edilizie che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 5, al solo atto di prima assegnazione del fondo o della casa al socio, ed è subordinato alla condizione che il

valore venale dell'uno o dell'altro non superi i sette milioni.

Sulle successive retrocessioni volontarie alle cooperative o sulle successive assegnazioni di tali beni, ancorché il prezzo non fosse stato in tutto o in parte pagato dal primo assegnatario, è dovuta l'imposta normale.

Se il socio assegnatario vende l'immobile assegnatogli entro il quinquennio dall'assegnazione, l'imposta normale di registro è dovuta sia sull'atto di vendita come su quello di assegnazione.

Se il socio assegnatario ha fruito precedentemente di altre assegnazioni di beni immobili della stessa natura con la registrazione con imposta fissa, non perde il suddetto beneficio qualora il valore di tutti i beni assegnati determinato al tempo dell'ultima assegnazione, non superi i sette milioni. Qualora il valore degli immobili assegnati superi i sette milioni, l'imposta normale è dovuta sulla somma eccedente tale importo.

#### TITOLO IV.

#### IMPOSTA DI NEGOZIAZIONE

##### ART. 8.

##### *Quote ed azioni esenti dall'imposta.*

Articolo 1, 3ª comma; articolo 9, tabella C) (*ivi*)

Sono esenti in modo assoluto dall'imposta di negoziazione le quote o azioni degli enti cooperativi:

a) che stabiliscono statutariamente che esse non sono cedibili a non soci con effetto verso la società;

b) oppure che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 5.

##### ART. 9

##### *Imposta limitata alle quote o azioni trasferite.*

(Articolo 2 tabella B, decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173).

Sono soggette all'imposta di negoziazione le quote o azioni degli enti cooperativi che non si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo precedente.

L'imposta sarà commisurata sul valore nominale delle quote od azioni che risultano trasferite al 31 dicembre dell'anno precedente al quale l'imposta si riferisce, oppure sul minore valore risultante dal bilancio del detto esercizio.

ART. 10.

*Quote d'anticipo e rate del prezzo del fondo  
o della casa assegnati.*

Sono esenti dall'imposta di negoziazione le rate o quote che, nelle cooperative agricole ed in quelle edilizie, sono versate dai soci assegnatari a scomputo del prezzo del fondo o della casa già assegnati.

Le quote che i soci versano come anticipo od accantonamento del prezzo del fondo o della casa che ai medesimi saranno rispettivamente assegnati, sono parimenti esenti dall'imposta nelle cooperative che si trovano in una delle condizioni indicate nell'articolo 8, oppure quando sia espressamente stabilito nell'atto costitutivo che esse, indipendentemente dalla cedibilità o meno delle quote o azioni sociali, non sono cedibili a non soci con effetto verso la società.

Lo stesso trattamento spetta alle quote di cointeressenza al patrimonio sociale, comunque denominate.

ART. 11.

*Obbligazioni emesse da cooperative.*

(Articolo 8 tabella B, decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173).

Le obbligazioni emesse da enti cooperativi sono soggette all'ordinaria imposta di negoziazione ridotta alla metà.

Se l'ente si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 5, l'imposta è ridotta ad un quarto.

TITOLO V.

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

ART. 12.

*Atti economici esenti dall'imposta.*

Non costituiscono entrata imponibile ai sensi della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni:

1°) le somme versate dai soci all'ente cooperativo e mutualistico di cui fanno parte, a titolo: di tasse di ammissione, di capitale sociale, di sovrapprezzo delle quote o delle azioni sottoscritte, di concorso nelle spese di gestione, di contributi associativi (articolo 1, lettera a), legge 19 giugno 1940, n. 762);

2°) le oblazioni da chiunque fatte ad enti cooperativi e mutualistici a qualsiasi titolo e quindi anche come concorso nelle

spese di gestione nonché quelle a chiunque fatte dagli enti suddetti a scopi di beneficenza, di assistenza, di coltura, di educazione, di istruzione, di igiene, di cooperazione, di mutualità e di utilità pubblica (articolo 1, lettera c), legge 19 giugno 1940, n. 762);

3°) le somme corrisposte ai propri soci come corrispettivo del lavoro dai medesimi prestato agli enti cooperativi e mutualistici di cui fanno parte o per il tramite dei medesimi, compresevi le somme che gli enti distribuiscono nel corso o alla chiusura dell'esercizio sociale a titolo di integrazione del detto corrispettivo;

4°) le somme introitate da società cooperative di lavoro compresevi quelle di guardianaggio, di carico e scarico e simili, nonché e da consorzi dalle medesime costituiti, a titolo di corrispettivo dei lavori compiuti, e distribuite ai lavoratori che eseguono i lavori stessi, anche se questi abbiano richiesto impiego di mezzi materiali dei lavoratori e degli enti. È però soggetta all'imposta la parte delle suddette somme non distribuita ai lavoratori a titolo di corrispettivo del lavoro prestato;

5°) le somme distribuite dai consorzi alle cooperative consorziate che eseguono i lavori assunti direttamente dai consorzi stessi o partecipano alla esecuzione dei lavori medesimi;

6°) gli sconti, abbuoni e ristorni che gli enti cooperativi aventi per oggetto la distribuzione, la vendita o fornitura di beni o servizi, praticano ai clienti, soci e non soci, normalmente alla chiusura dell'esercizio sociale;

7°) i contributi associativi, ordinari e straordinari, obbligatori o facoltativi, comunque determinati, versati dagli enti cooperativi e mutualistici alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, alle quali sono aderenti, anche se esse non siano giuridicamente riconosciute;

8°) i contributi versati dai soci alla cooperativa di cui fanno parte a titolo di concorso nelle spese da questa sostenute per l'organizzazione e la fornitura di servizi

#### ART. 13.

##### *Affittanze collettive.*

Nelle locazioni di fondi rustici a cooperative per affittanze collettive costituiscono entrata imponibile i soli corrispettivi in denaro o in natura pagati al locatore dalla coo-

perativa, mentre non danno luogo all'applicazione del tributo i corrispettivi versati alla cooperativa dai soci, anche se questi coltivino i terreni a conduzione divisa e formalmente si debbano considerare sublocatari delle quote dei detti fondi.

ART. 14.

*Quote di ammortamento del prezzo della casa o del fondo versate dai soci assegnatari.*

(Istruzioni ministeriali, paragrafo I, n. 2).

Non sono soggette all'imposta generale sull'entrata le somme che, nelle cooperative edilizie — siano o meno a contributo erariale — ed in quelle agricole, sono versate dai soci assegnatari a titolo di ammortamento del costo rispettivamente dell'appartamento o del podere, di interessi, di spese di gestione dell'ente, di concorso nelle spese per le opere ed i servizi di interesse generale cui provvede l'ente stesso.

L'esenzione non viene meno se la stipulazione dell'atto definitivo di alienazione al socio della casa o del fondo assegnato è subordinata al verificarsi di determinate condizioni.

Sono parimenti esenti le somme che i soci assegnatari di alloggi o di fondi versano alla cooperativa anche se comprensivi del fitto, quando sia stabilito nel contratto di assegnazione il diritto del socio di ottenere in proprietà il fondo, dopo un determinato numero di anni oppure dopo che avrà pagato il corrispettivo del fondo stesso e dei relativi interessi.

ART. 15.

*Vendite di prodotti agricoli effettuate da produttori riuniti in cooperative a privati.*

Non danno luogo ad entrata imponible le vendite di prodotti agricoli a privati effettuate da diretti produttori anche se questi siano costituiti in cooperative e se i prodotti abbiano subito una prima lavorazione da parte degli stessi produttori o della cooperativa.

Rientrano nell'esenzione le spese di lavorazione e gestione, anche se corrisposte dai soci alla fine dell'esercizio sociale o nel corso di esso.

L'esenzione non viene meno anche se le vendite sono effettuate in appositi spacci o negozi di vendita diretta al pubblico a condizione che la cooperativa sia legalmente costituita, sia iscritta nel registro provinciale

degli enti cooperativi e vendita esclusivamente i prodotti agricoli conferiti dai soci diretti produttori.

## ART. 16.

*Mense e spacci aziendali e di fabbrica.*

(Ministero finanze 30 dicembre 1945  
e 5 gennaio 1947).

Per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoranti aziendali e di fabbrica e di enti in genere, compresi i centri liberi e ricreativi popolari, nonché per le vendite effettuate dagli spacci aziendali e di fabbrica o istituiti dagli enti suddetti, i canoni fissi stabiliti con decreto del Ministero per le finanze si applicano anche quando mense, refettori, ristoranti e spacci siano gestiti da cooperative costituite legalmente, soltanto dagli impiegati, operai, associati e simili, che rispettivamente vi partecipano.

## ART. 17.

*Lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli.*

(Articolo 8, legge 7 gennaio 1949, n. 1)

Non danno luogo ad entrata imponibile i conferimenti di prodotti agricoli, anche se abbiano subito una prima lavorazione, da parte dei soci diretti produttori in cooperative o consorzi di manipolazione o vendita collettiva o associazioni similari a carattere cooperativo ancorché non regolarmente costituite, nonché la riconsegna anche parziale ai soci dei prodotti e sottoprodotti risultanti dalla manipolazione e trasformazione.

Sono parimenti esenti le spese sostenute dall'ente sia per effettuare le lavorazioni, sia per provvedere alla sua attrezzatura tecnica, commerciale ed industriale, sia infine per la gestione sociale, anche se siano versate dai soci oppure anticipate dall'ente o trattate sui corrispettivi dei prodotti spettanti ai soci conferitori.

Salvo la disposizione dell'articolo 15, l'imposta sull'entrata è dovuta sulle vendite dei prodotti conferiti o di quelli ottenuti dalla loro lavorazione o manipolazione da parte di detti enti.

In caso di conferimenti eseguiti in cooperative legalmente costituite, da parte degli enti previsti nel primo comma, l'imposta sull'entrata non è applicabile limitatamente ai prodotti che furono ad essi apportati dai propri soci diretti produttori per essere venduti o manipolati, anche se da parte dei detti enti abbiano subito lavorazioni.



Le disposizioni di cui al primo e terzo comma non si applicano per i prodotti che gli enti ivi menzionati acquistano anche dai soci diretti produttori.

## ART. 18.

*Cooperative di artigiani.*

Nelle cooperative legalmente costituite fra artigiani che svolgono la loro attività di lavoro a carattere familiare e che comunque non hanno alla loro dipendenza più di quattro lavoranti, non danno luogo ad entrata imponibile i conferimenti degli oggetti di loro produzione, effettuati dai soci per essere venduti dalla cooperativa per conto dei medesimi.

Non dà neppure luogo all'applicazione dell'imposta la distribuzione da parte della cooperativa ai soci delle materie prime necessarie alla produzione degli oggetti che i soci sono obbligati a consegnare ed effettivamente consegnano alla cooperativa perché ne curi la vendita per conto dei conferenti.

L'imposta sull'entrata è dovuta sulle vendite degli oggetti conferiti a chiunque effettuate dalla cooperativa.

È fatto obbligo alla cooperativa di tenere un registro di carico e scarico dei prodotti ad essa consegnati dai soci e delle materie prime a questi distribuite esente da imposta di bollo e vistato gratuitamente dall'ufficio del registro, prima di essere messo in uso.

## ART. 19.

*Cooperative di pescatori.*

Le disposizioni di cui al 1° e 3° comma dell'articolo precedente si applicano alle cooperative fra lavoratori della piccola pesca, aventi per oggetto la vendita collettiva dei prodotti pescherecci per conto dei conferitori.

Sulle merci, attrezzi e prodotti acquistati dalla cooperativa e distribuiti ai soci non è dovuta l'imposta sull'entrata quando tali merci, attrezzi e prodotti sono impiegati dai soci nella loro attività di pescatori.

Se la cooperativa distribuisce o vende ai soci cose in genere destinate al loro consumo familiare, limitatamente a queste, si applica l'articolo seguente.

## ART. 20.

*Cooperative di consumo.*

Per le vendite e distribuzioni effettuate dalle cooperative di consumo ai propri soci l'imposta sull'entrata è dovuta in base a

canoni fissi commisurati al numero dei soci da stabilirsi annualmente dal Ministero delle finanze, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.

Se le cooperative vendono anche a non soci, su queste vendite è dovuta l'imposta entrata in base a canoni di abbonamento determinati nei modi normali.

ART. 21.

*Passaggi di merci tra consorzi di approvvigionamento e cooperative consorziate.*

(Articolo 9, legge 7 gennaio 1949, n. 1)

Non costituisce atto economico soggetto all'imposta sull'entrata il passaggio di merci e di cose in genere che ha luogo tra i consorzi di cooperative di approvvigionamento e le cooperative consorziate, anche se le merci o cose vendute siano dai medesimi prodotte.

Si considerano cooperative ai sensi dell'articolo precedente gli enti in genere che provvedono alla distribuzione di merci ai diretti consumatori senza finalità speculative, nonché alle imprese associate per i relativi bisogni aziendali.

La disposizione del primo comma si applica anche ai passaggi di merci e cose in genere tra un consorzio cooperativo e i consorzi di cooperative che ne fanno parte, aventi entrambi come scopo l'acquisto e la produzione di merci e cose destinate all'approvvigionamento di enti cooperativi consorziati.

Sono soggette all'imposta nella misura e nei modi normali le vendite eccezionalmente fatte dai suddetti consorzi a chiunque non sia ad essi associato, nonché ad enti consorziati diversi da quelli indicati nei precedenti commi.

ART. 22.

*Distribuzioni di merci da parte di associazioni sindacali o di rappresentanza agli enti cooperativi aderenti.*

(Articolo 11, penultimo comma e ultimo comma regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452).

Per le merci ed i prodotti distribuiti agli enti cooperativi aderenti, dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e dalle associazioni periferiche costituite fra gli enti stessi, in quanto operino come organi periferici delle dette associazioni, l'imposta è dovuta all'atto del-

l'acquisto nello Stato o dell'importazione, rimanendo esente da imposta la successiva rivendita o distribuzione.

È parimenti soggetta all'imposta la differenza in più tra il prezzo d'acquisto e quello di rivendita o distribuzione.

## TITOLO VI.

### IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE E SUI REDDITI AGRARI

#### ART. 23.

##### *Cooperative di consumo.*

Il reddito delle cooperative di consumo è soggetto ad imposta di ricchezza mobile di categoria *B* ed è determinato in ragione di lire una per ogni lire cento di merci o cose vendute o distribuite nell'esercizio sociale al quale il reddito si riferisce.

Dal reddito deve essere dedotta la quota che per imprese similari personali o esercitate in forme associate è esente da imposta.

Agli effetti dell'applicazione della suddetta disposizione si considerano di consumo le cooperative di consumo propriamente dette; le cooperative farmaceutiche; le cooperative elettriche; le cooperative per acquisti collettivi e simili; le cooperative in genere le quali distribuiscono o vendono a soci e a non-soci prodotti, merci e cose in genere destinati al diretto consumo.

#### ART. 24.

##### *Cooperative di lavoro.*

Il reddito delle cooperative di lavoro è soggetto ad imposta di ricchezza mobile di categoria *C-1* ed è determinato in ragione di lire una per ogni cento lire di lavoro eseguito nel corso dell'esercizio sociale al quale l'accertamento si riferisce, dedotte lire duecento-quarantamila per ogni socio che ha effettivamente prestato la sua opera con carattere di continuità nel corso dell'esercizio sociale.

Per i soci che abbiano prestato durante l'esercizio sociale, cui il bilancio si riferisce, attività di durata limitata, saranno dedotte lire ventimila per ogni mese di lavoro, oppure lire diecimila per ogni quindicina di lavoro oppure lire cinquemila per ogni settimana di lavoro.

Se gli appalti sono assunti da consorzi, ma sono eseguiti dalle cooperative consorziate, l'imposta è a carico del consorzio il quale ha diritto di rivalersi sulle singole cooperative che hanno eseguito i lavori stessi e che per

questi lavori non sono soggette ad imposta, ferme restando le deduzioni previste nel comma precedente, considerando i soci delle cooperative che hanno effettuati i lavori, come fossero soci del Consorzio.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle cooperative costituite da lavoratori in genere compresevi quelle di carico e scarico, di guardianaggio, di artigiani ed in genere di lavoratori che nell'esecuzione della loro attività di lavoro come lavoratori autonomi, percepiscono normalmente redditi incerti e variabili classificati dalla legge di categoria C-1.

ART. 25.

*Cooperative per affittanze collettive.*

Per le cooperative per le affittanze collettive sia che i fondi assunti in locazione vengano coltivati a conduzione unita sia che, ripartiti in poderi fra i soci, siano da questi coltivati a conduzione divisa, il reddito è soggetto ad imposta di ricchezza mobile di categoria C-1 ed è determinato in ragione di lire una per ogni cento lire di canone annuo di affitto corrisposto al locatore, dedotte lire duecentoquarantamila per ogni socio che ha ottenuto una quota di terreni per coltivarla a conduzione divisa.

L'imposta è a carico della cooperativa ed assorbe quella che farebbe carico ai singoli soci quando la coltivazione è a conduzione divisa.

ART. 26.

*Cooperative fra pescatori.*

Le cooperative costituite fra lavoratori della piccola pesca, aventi per oggetto l'esercizio di questa in comune oppure la vendita collettiva del prodotto pescato conferito dai soci diretti pescatori, anche se la pesca avvenga con l'impiego di moto-pescherecci purché nel complesso questi non abbiano una forza motrice superiore a 50 HP., sono soggette come unico contribuente all'imposta di ricchezza mobile di categoria C-1.

Il reddito imponibile è determinato in ragione di lire una per ogni cento di pesca venduto durante l'esercizio sociale al quale l'accertamento si riferisce, dedotte lire duecentoquarantamila per ogni socio che effettivamente ha partecipato alla pesca con carattere di continuità.

Se la cooperativa ha anche lo scopo di acquistare merci e attrezzi per effettuarne

la vendita o la distribuzione ai soci, sull'ammontare delle merci e degli attrezzi venduti o distribuiti è dovuta l'imposta di ricchezza mobile di categoria *B* a norma dell'articolo 23.

## ART. 27.

*Cooperative per case popolari ed economiche.*  
(Articolo 157, 2° comma, testo unico 28 aprile 1938, n. 1165).

Gli utili di gestione della società cooperativa per case popolari ed economiche sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, purché, dedotte le quote devolute alla riserva, vengano destinati a sgravio delle pigioni o del costo delle aree o delle case assegnate ai soci, con l'osservanza delle disposizioni legislative e delle norme statutarie.

È soggetta all'imposta ordinaria di ricchezza mobile la parte degli utili destinata a scopi diversi da quelli indicati nel comma precedente, dedotti:

a) le somme destinate ai fini di assistenza, di beneficenza, di mutualità e di cooperazione;

b) i contributi corrisposti ad associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute oppure ad associazioni sindacali;

c) le spese di gestione compresevi quelle occorrenti alle riparazioni ordinarie e straordinarie degli stabili sociali, nonché le spese di portierato o afferenti servizi di interesse comune.

## ART. 28.

*Cooperative agricole per la costituzione della piccola proprietà familiare.*

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano alle cooperative agricole aventi per oggetto l'acquisto di fondi rustici per ripartirli in poderi ai soci, a condizione che ciascun podere non ecceda la piccola proprietà familiare.

Si considera piccola proprietà familiare il podere avente una superficie sufficiente ad assorbire la mano d'opera del socio assegnatario e del suo nucleo familiare, nonché al massimo una forza lavorativa quattro volte maggiore di quella del detto nucleo.

## ART. 29.

*Cooperative per la vendita collettiva dei prodotti agricoli conferiti dai soci.*

Le cooperative che provvedono alla vendita collettiva dei soli prodotti agricoli conferiti dai soci diretti produttori sono soggette

all'imposta sui redditi agrari. L'imposta è dovuta soltanto sulle somme distribuite ai soci a titolo di dividendo sul capitale.

Quando le cooperative provvedono collettivamente ad operazioni e lavorazioni destinate ad assicurare ai prodotti conferiti dai soci la commercialità o conservabilità, il maggior reddito che ne deriva è soggetto all'imposta sui redditi agrari a carico dell'ente ed è determinato in misura di centesimi venticinque su ogni cento lire distribuite ai soci a titolo di corrispettivo dei prodotti da ciascuno di essi consegnati alla cooperativa per la vendita in comune.

#### ART. 30.

##### *Cooperative per la manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli*

(Articolo 29, legge 8 giugno 1936, n. 1231).

Le cooperative per la manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci diretti produttori — quali le cantine sociali, le latterie sociali, i consorzi di produttori e simili — sono soggetti all'imposta mobiliare come unico contribuente per il reddito derivante da tali manipolazioni e trasformazioni fatte collettivamente.

Il reddito è determinato in ragione di centesimi cinquanta per ogni lire cento distribuite ai soci come corrispettivo dei prodotti rispettivamente conferiti, è considerato agrario ed è assoggettato alla relativa imposta in quanto derivi da manipolazioni e trasformazioni che rientrino nel normale esercizio dell'agricoltura ai sensi dell'articolo 2135, 2° comma, del Codice civile.

La parte del reddito derivante da lavorazioni che rappresentino una industria diversa dal normale esercizio dell'agricoltura è soggetta all'imposta di ricchezza mobile di categoria B.

È escluso dal reddito soggetto ad imposta il valore dei prodotti e sottoprodotti ritirati dai soci, nonché il reddito derivante da manipolazioni e trasformazioni dei quali si sia tenuto conto nella determinazione delle basi imponibili per l'imposta sui redditi agrari in sede di formazione degli estimi catastali.

Se l'ente provvede anche alla vendita dei prodotti agricoli conferiti dai soci diretti produttori, senza sottoporli a manipolazioni e trasformazioni, per la vendita di questi prodotti si applica l'articolo precedente.

Non si considerano manipolazioni, agli effetti dell'applicazione del comma precedente, le lavorazioni necessarie per assicurare ai pro-

dotti conferiti dai soci una maggiore conservabilità oppure imposte da motivi igienici o suggerite da ragioni che attengono alla salute dei consumatori.

## ART. 31.

*Disposizioni comuni alle cooperative per le vendite collettive e per la manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli.*

Le disposizioni degli articoli 29 e 30 non si applicano nei confronti degli enti cooperativi ai quali i soci vendono i prodotti anziché effettuarne i conferimenti.

Non viene meno, però, il carattere di reddito agrario né l'applicazione delle disposizioni contenute nei due articoli suddetti, se la cooperativa acquista prodotti agricoli anche da estranei, necessari per assicurare il tipo costante dei prodotti ottenuti dalle lavorazioni e manipolazioni, secondo i principi della tecnica agraria.

Quando le cooperative di cui agli articoli 29 e 30 svolgono anche attività di produzione o acquisto di merci, macchine e cose in genere per effettuarne la distribuzione o rivendita ai soci, il reddito derivante da questa attività è determinato e soggetto all'imposta a norma dell'articolo 23.

## ART. 32.

*Consorzi approvvigionamento cooperative.*

Il reddito dei consorzi di cui all'articolo 21 è soggetto alla imposta di ricchezza mobile di categoria B ed è determinato in ragione di centesimi cinquanta per ogni lire cento di merci o cose distribuite o vendute agli enti consorziati. Questa disposizione si applica ai consorzi cooperativi costituiti da cooperative oppure da altri consorzi cooperativi di approvvigionamento ed in genere da enti ed organismi non aventi scopi speculativi.

Per le merci o cose accezionalmente vendute a chiunque non faccia parte del consorzio, il reddito è determinato come per le cooperative di consumo.

## ART. 33.

*Società di mutuo soccorso.*

(Articolo 9, legge 15 aprile 1886, n. 3318, articolo 8, testo unico, 24 agosto 1887, n. 4021).

Le società di mutuo soccorso sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, qualunque sia la natura e la provenienza dei loro redditi,

purché questi vengano destinati agli scopi sociali stabiliti nell'atto costitutivo.

Le somme destinate a scopi diversi sono soggette all'ordinaria imposta di ricchezza mobile di categoria *B*.

ART. 34.

*Associazioni di mutua assicurazione.*

(Articolo 7, regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759).

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile tutte le somme che le associazioni agrarie di mutua assicurazione e le federazioni dalle medesime costituite:

a) destinano alla riserva ordinaria e straordinaria:

b) erogano a scopi di assistenza, di previdenza, di mutualità anche a favore di persone o enti non associati;

c) restituiscono agli associati a titolo di ristorno delle maggiori somme dai medesimi versate per maggiore garanzia del pagamento di quanto dovuto nei casi di sinistri.

Le disposizioni suddette si applicano anche alle associazioni di mutua assicurazione qualunque siano i rami dei rischi che formano oggetto della loro attività.

ART. 35.

*Cooperative ad attività multipla.*

Per le cooperative che svolgono attività multipla il reddito è accertato in relazione a ciascuna attività ed è soggetto alle imposte relative.

ART. 36.

*Interessi dei prestiti contratti da enti cooperativi.*

(Articolo 21, regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 157, testo unico 28 aprile 1938, n. 1165).

Per gli interessi di prestiti e mutui, anche ipotecari, contratti da enti cooperativi in genere per le loro necessità organizzative e funzionali, l'imposta di ricchezza mobile di categoria *A* è determinata in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire di capitale mutuato.

Gli interessi sui mutui concessi a cooperative per case popolari ed economiche, siano o non a contributo erariale, al fine di fornire alle medesime i mezzi finanziari per l'acquisto delle aree e dei fabbricati, per la sistemazione, riparazione, costruzione e ricostruzione



degli stabili, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile anche se i mutanti o prestatori siano privati ed i mutui siano garantiti da ipoteca.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle cooperative agricole aventi per oggetto la costituzione della piccola proprietà familiare, di cui all'articolo 28.

## ART. 37.

*Revisione dei coefficienti  
per la determinazione dell'imposta mobiliare.*

I coefficienti stabiliti dagli articoli 23 e seguenti per la determinazione del reddito soggetto all'imposta potranno essere variati annualmente mediante concordato tra l'Amministrazione finanziaria e le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.

## TITOLO VII.

## IMPOSTE IPOTECARIE

## ART. 38.

*Conferimenti di beni immobili in cooperative  
e atti di fusione e di trasformazione.*

Sono esenti da imposta ipotecaria le formalità d'iscrizione relativi ai conferimenti di beni immobili o diritti immobiliari in cooperative a titolo di capitale sociale.

Sono parimenti esenti le formalità riguardanti gli atti di fusione purché la società che ne risulta sia cooperativa nonché gli atti di trasformazione di una ordinaria società comunque costituita in società cooperativa.

## ART. 39.

*Atti di acquisto di beni immobili e di assegnazione da parte di cooperative agricole ed edilizie.*

(Articolo 30 e seguenti, tabella B.  
legge 25 giugno 1943, n. 540).

Sono soggetti a imposta fissa ipotecaria e di trascrizione di lire cento:

a) gli atti di acquisto e di permuta di aree da parte di cooperative edilizie destinate a costruzioni di case popolari ed economiche nonché di stabili destinati a case popolari ed economiche anche se al momento dell'acquisto non abbiano le caratteristiche di queste;

b) gli atti di acquisto o permuta ed enfiteusi di fondi rustici da parte di cooperative agricole destinati ad essere ripartiti fra i soci per la costituzione della piccola proprietà familiare;

c) gli atti di assegnazione in proprietà della casa al socio comprensivi dei locali terreni, botteghe, giardini se considerati accessori della casa, da parte di società cooperative edilizie, nonché gli atti di assegnazione del fondo rustico al socio da parte di cooperative agricole, quando tali atti sono soggetti ad imposta fissa di registro a termini dell'articolo 7. Nel caso previsto dall'ultimo comma di detto articolo è dovuta l'imposta ordinaria di trascrizione soltanto sulla somma sulla quale è dovuta l'imposta normale di registro;

d) gli atti di formalità per mutui sia originari che suppletivi, contratti dalle cooperative e individualmente dai soci delle cooperative indicate nella lettera precedente per l'acquisto e il riscatto della casa o del fondo;

e) le formalità dipendenti da contratti di assegnazione in proprietà e di riscatto ai soci delle suddette cooperative nonché la retrocessione forzata della casa ed accessori o del fondo rustico alla cooperativa;

f) le formalità relative al sequestro dei beni di cui all'articolo 2, n. 7, nonché quelle necessarie per far cessare il sequestro stesso.

Le disposizioni di cui alle lettere a) ed e) di questo articolo si applicano alle cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 5.

ART. 40.

*Atti riguardanti le cooperative ed i consorzi che si trovano nelle condizioni indicate negli articoli 7 e 8.*

Sono soggette alla imposta ipotecaria ridotta ad un quarto le formalità relative alle iscrizioni e trascrizioni dei seguenti atti compiuti da cooperative e consorzi che non si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 5:

a) atti di acquisto, enfiteusi e permuta di beni immobili;

b) atti di garanzia di prestiti in denaro, anche cambiari, nonché di cessioni di crediti ipotecari;

c) atti in genere soggetti a formalità di iscrizione e trascrizione ipotecarie.

TITOLO VIII.  
FINANZA LOCALE

## ART. 41.

*Imposte di consumo — Cantine sociali.*

(Articolo 30, n. 2, testo unico, finanza locale; articoli 73 e 75, regolamento 30 aprile 1936, n. 1138).

Agli effetti dell'esenzione dall'imposta di consumo prevista dall'articolo 30, n. 2, del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 144, e successivamente dall'articolo 10 della legge 2 luglio 1952, n. 703, non perdono la qualifica di produttori i soci delle cantine sociali cooperative che conferiscono in tutto o in parte le uve, i mosti o i vini di propria produzione alle dette cantine, sempre che la quantità del vino che i medesimi ritirano non superi la quota di prodotto corrispondente ai quantitativi di uva, di mosto o di vino consegnati.

Nei casi indicati nel comma precedente la qualità di produttore dei soci non viene meno qualora per esigenze tecniche della vinificazione o per la formazione di tipi unici di vino o di vini tipi, la cantina acquisti uve, mosti o vini nella misura corrispondente a tali esigenze.

È esente da imposta di consumo il vino ritirato dai soci per il consumo familiare, anche se il consumo avvenga in comune diverso da quello in cui ha sede la cantina e la casa di abitazione non ha carattere di ruralità.

## ART. 42.

*Imposta di consumo — Latterie sociali.*

(Articolo 30, n. 2, testo unico, finanza locale; articolo 73, regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, nonché riserve Ministero delle finanze, n. 13454 del 10 giugno 1932 e n. 3/4082 del 29 marzo 1943)

La disposizione di cui al primo comma dell'articolo precedente si applica alle latterie sociali e turnarie le quali non si considerano grossisti nei confronti dei soci che ritirano in tutto o in parte i prodotti caseari corrispondenti al latte rispettivamente conferito.

Sono esenti da imposta di consumo i prodotti e sottoprodotti delle latterie sociali e turnarie ritirati dai soci per il consumo fa-

miliare anche se questo avvenga in comuni contermini a quello in cui ha sede la latteria.

Sono parimenti esenti i formaggi non ancora idonei all'immediato consumo.

ART. 43.

*Imposte di consumo sui materiali per costruzioni edifici di cooperative agricole.*  
(Articolo 30, n. 6, testo unico, finanza locale, ed articolo 9, legge 23 aprile 1949, n. 165).

Agli effetti della esenzione sui materiali impiegati nelle costruzioni edilizie previste dall'articolo 30, n. 6, del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, rientrano tra gli edifici colonici e le opere di miglioramento agrario la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura da parte di cooperative agricole, compresi i consorzi agrari, di stabilimenti, magazzini e locali in genere, per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e dei relativi sottoprodotti, qualunque siano le località in cui sono situati i fondi rustici dai quali provengono i prodotti agricoli e quelle in cui sorgono gli stabilimenti.

Sono compresi nell'esenzione gli impianti di irrigazione, le cisterne, i pozzi, i muri di cinta, le strade ed in genere tutte le opere che rappresentano un necessario completamento degli edifici indicati nel comma precedente.

ART. 44.

*Imposte comunali in genere applicabili alle cooperative.*

Le imposte comunali alle quali siano assoggettati gli enti cooperativi, sono, per questi, ridotte alla metà di quelle normali qualunque ne sia la natura.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 45.

*Esclusione e decadenza dai benefici tributari.*  
(Articolo 16, decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577; articoli 55 e 110, legge registro, nota agli articoli 45 a 57, tabella B, legge hollo).

Sono esclusi o decadono dai benefici previsti nella legge presente, gli enti cooperativi:  
1°) che, in quanto sia prescritta la loro iscrizione nei registri provinciali degli enti cooperativi, non abbiano presentato

domanda d'iscrizione nei termini stabiliti dall'articolo 2 della legge 13 marzo 1950, n. 114, oppure che, successivamente all'iscrizione, ne siano cancellati. Nel caso di ritardo nella presentazione della suddetta domanda fino a quando tale presentazione non avrà luogo, è sospeso il godimento dei benefici suddetti; parimenti nel caso di sospensione dall'iscrizione cessa il godimento dei benefici durante il periodo della sospensione;

2°) che non provvedono alla registrazione degli atti, per i quali questa è prescritta, nei termini stabiliti dalla legge del registro;

3°) che, salvo i casi ammessi dalla legge:

a) se trattasi di cooperative di consumo o similari, non gestiscono direttamente gli esercizi di vendita;

b) se trattasi di cooperative agricole o edilizie, diano in locazione o sublocazione oppure vendono i fondi rustici o le case a non soci;

c) se trattasi di cooperative di lavoro o di consorzi da esse costituiti, cedono in subappalto i lavori assunti a privati imprenditori;

4°) che, avendone l'obbligo, non tengono in regola i libri sociali e contabili obbligatori.

Per le operazioni che non rientrano nell'oggetto sociale, sono dovute le ordinarie imposte di bollo e di registro, e l'imposta di ricchezza mobile è accertata nei modi normali, considerandosi a sè, distinte dalla normale attività dell'ente le dette operazioni.

#### ART. 46.

##### *Declaratoria della esclusione e decadenza dai benefici.*

(Articolo 67, legge registro, e 26 decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577).

La esclusione e la decadenza dai benefici tributari sono riconosciute dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale a termini dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302.

Contro il provvedimento che dispone la suddetta esclusione o decadenza, l'ente interessato può ricorrere, entro sessanta giorni dalla notificazione, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

ART. 47.

*Responsabilità degli amministratori  
e direttori generali.*

Quando per effetto della dichiarazione di decadenza dai benefici tributari, a termine dell'articolo precedente, l'ente cooperativo sia obbligato a corrispondere tasse o imposte e non sia in grado di provvedervi, gli amministratori ed i direttori generali in carica al tempo in cui sono stati compiuti gli atti e le operazioni soggetti ai tributi non corrisposti, non ostante si fossero verificate le cause di decadenza, sono sussidiariamente ma solidamente ed illimitatamente fra di loro responsabili del pagamento.

L'accertamento del tributo nei confronti dell'ente è operativo anche contro gli amministratori e direttori generali, ma l'azione contro costoro è subordinata alla preventiva escussione dell'ente.

ART. 48.

*Norme tributarie  
applicabili agli enti cooperativi.*

Si applicano agli enti cooperativi le disposizioni delle leggi tributarie che non siano in contrasto con quelle contenute nella presente legge, anche se siano più favorevoli.

ART. 49.

*Entrata in vigore della legge.*

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Tuttavia le disposizioni di cui agli articoli 23 a 37 si applicano agli esercizi sociali chiusi successivamente al 1° gennaio 1954.

ALLEGATO A.

TABELLA DEGLI ATTI ESENTI IN MODO ASSOLUTO DALLE TASSE  
SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

ARTICOLO DELLA TABELLA	INDICAZIONE DEGLI ATTI	NOTE
1	Atti costitutivi.	L'esenzione comprende il decreto di omologazione e le prescritte pubblicazioni.
2	Modificazioni degli atti costitutivi	Si applica la nota all'articolo precedente
3	Deposito dei bilanci alla cancelleria del Tribunale, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale nonché ad altri uffici	
4	Vidimazione dei libri sociali e contabili obbligatori.	L'esenzione si applica a tutti gli enti cooperativi e mutualistici nel decennio dalla costituzione. Successivamente senza limitazione di tempo soltanto agli enti cooperativi e mutualistici che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 5 della legge
5	Vidimazione degli atti riguardanti l'esercizio della vigilanza e dei controlli tecnici sugli enti cooperativi e mutualistici indicati all'articolo 4 della tabella allegato B	
6	Licenze di esercizio di vendita al pubblico.	L'esenzione non viene meno se gli enti cooperativi vendono anche a non soci, quali che siano i generi venduti

ALLEGATO B.

TABELLA DEGLI ATTI E SCRITTI ESENTI IN MODO ASSOLUTO  
(QUINDI ANCHE QUANDO SE NE FACCIA USO) DALLE TASSE DI BOLLO

ARTICOLO DELLA TABELLA	INDICAZIONE DEGLI ATTI	NOTE
1	Atti costitutivi	L'esenzione si estende alle deliberazioni riguardanti: a) le modificazioni dell'atto costitutivo; b) la proroga della durata dell'ente, anche se siano prese dopo la scadenza del termine; c) lo scioglimento anticipato dell'ente. Sono parimenti compresi nell'esenzione: a) tutti gli atti e documenti prescritti tanto per gli atti costitutivi quanto per le deliberazioni suddette nonche per la convocazione dell'assemblea; b) i mandati rilasciati dai soci per essere rappresentati nell'assemblea
2	Atti relativi ai conferimenti dei soci	L'esenzione si estende anche ai conferimenti di beni in natura mobili ed immobili e di crediti
3	Atti di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci.	L'esenzione si estende ai mandati riguardanti i detti atti nonche agli atti e documenti relativi ai rimborsi delle quote o delle azioni ai soci uscenti o agli eredi del socio defunto
4	Atti comunque riguardanti l'esercizio della vigilanza e dei controlli tecnici sugli enti cooperativi e mutualistici	L'esenzione comprende: a) tutti gli atti da depositarsi presso uffici previsti dalle disposizioni riguardanti l'istituto della vigilanza e del controllo sugli enti cooperativi e mutualistici; b) gli attestati d'iscrizione nei registri provinciali degli enti cooperativi, nello schedario generale, alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute nonche agli organi periferici e alle associazioni di categoria alle medesime aderenti; c) le domande per ottenere tali attestati
5	Quietanze dei contributi associativi ordinari e straordinari rilasciate dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.	L'esenzione comprende anche le quietanze dei contributi associativi rilasciate da Federazioni nazionali ed associazioni periferiche comunque costituite, aderenti alle dette associazioni nazionali
6	Documenti ed atti relativi a movimenti di merci, di somme, di denaro o titoli tra cooperative ed i propri magazzini, spacci di vendita, sedi secondarie, depositi e viceversa, nonche tra le dette dipendenze della stessa cooperativa.	L'esenzione non viene meno anche se sui detti documenti siano indicati i prezzi di vendita al pubblico. La tassa e dovuta, però, in caso d'uso.
7	Atti e scritti relativi al sequestro dei beni dei soci ordinato dal giudice al fine di assicurare la riscossione dei contributi dovuti dai soci medesimi in base al piano di riparto in tutti i casi di liquidazione volontaria, fallimentare o coatta amministrativa	L'esenzione si estende agli atti e documenti occorrenti per far cessare il sequestro
8	Atti e scritti in genere registrati gratuitamente o col pagamento della imposta fissa minima di registro	Sono compresi tutti gli atti e documenti messi in essere dagli enti cooperativi e mutualistici, registrati gratuitamente o col pagamento della sola imposta fissa minima di registro, fatta eccezione soltanto di quelli che, per espressa disposizione contenuta nella presente legge, sono soggetti a bollo



ALLEGATO C.

TABELLA DEGLI ATTI DA REGISTRARSI GRATUITAMENTE  
SENZA CHE POSSA MAI FARSI LUOGO A RIPETIZIONE DI IMPOSTA

ARTICOLO DELLA TABELLA	INDICAZIONE DEGLI ATTI	NOTE
1	Atti costitutivi.	
2	Atti relativi ai conferimenti.	Le esenzioni indicate in questi tre articoli si estendono agli atti di cui alle note agli articoli 1, 2 e 3 della tabella allegato B
3	Atti di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci	
4	Atti riguardanti comunque l'esercizio della vigilanza e dei controlli tecnici sugli enti cooperativi e mutualistici	
5	Atti di fusione di enti cooperativi	L'esenzione è subordinata alla condizione che gli enti cooperativi che si fondono siano iscritti nei registri provinciali degli enti cooperativi. L'esenzione non viene meno se alla fusione partecipano enti e società non cooperativi, purché la società risultante dalla fusione sia cooperativa. Se alla fusione partecipano società ed enti sprovvisti di personalità giuridica, sul solo patrimonio lordo da essi apportato è dovuta l'imposta di registro ridotta ad un decimo.
6	Atti relativi alle operazioni delle associazioni agrarie di mutua assicurazione.	
7	Atti relativi alle operazioni delle società di mutuo soccorso.	
8	Atti relativi a concessioni di aree e fabbricati del Demanio marittimo a cooperative tra lavoratori della piccola pesca ed a consorzi fra dette cooperative.	
9	Atti inerenti alle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento riguardanti cooperative agricole che hanno come scopo la conduzione unita o divisa di fondi rustici.	L'esenzione si estende (articolo 2, lettera c), regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 516) ai mutui ipotecari per acquisto di terreni, per affrancazione di livelli e canoni contratti da cooperative agricole formate da coltivatori diretti della terra.
10	Atti di cessione di crediti e contratti di apertura di credito.	L'esenzione si applica alle cessioni di credito effettuate da enti cooperativi in generale, a favore di istituti di credito, di enti cooperativi o di privati, sia <i>pro soluto che pro solvendo</i> , sia a garanzia di mutui, finanziamenti ed aperture di credito, anche se siano assistite da garanzie, avalli e fidejussioni.
11	Atti e scritti relativi al sequestro dei beni dei soci ordinato dal giudice al fine di assicurare la riscossione dei contributi dovuti dai soci medesimi in base al piano di riparto in tutti i casi di liquidazione volontaria, fallimentare o coatta amministrativa.	L'esenzione si estende agli atti e documenti occorrenti per far cessare il sequestro.